



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA**

Prima Sezione Civile, in persona del giudice unico dott. Tiziana Drago,  
ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile iscritta al n. 1165 dell'anno 2014 R.G. riservata in  
decisione in data 17 giugno 2020 all'esito dello svolgimento dell'udienza  
mediante trattazione scritta, promossa

da

**GENERALI ITALIA S.p.a.**, già **INA ASSITALIA S.p.a.** (P.I.:  
00885351007), in persona del legale rappresentante pro-tempore,  
rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Attinà;

-opponente-

contro

**ATLANTIS s.r.l.** (P.I.: 01482530993), in persona del legale  
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaella  
Mendicino;

-opposta-

**Oggetto:** opposizione a decreto ingiuntivo

All'udienza del 17 giugno 2020 la causa veniva riservata per la decisione  
sulle conclusioni precisate dalle parti nelle note di trattazione scritta.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con ricorso del 22.11.2013 la società Atlantis s.r.l. ha agito in via  
monitoria nei confronti della Compagnia Assicurazioni Generali S.p.a. sulla  
base della perizia arbitrale deliberata in data 25.01.2013 che aveva accolto  
la domanda di indennizzo proposta dall'assicurata Atlantis s.r.l. (giusta  
polizza n. 271200267 con decorrenza 20.02.2007) e conseguentemente  
condannato la Compagnia Generali Agenzia di Reggio Calabria a  
corrispondere alla ricorrente la somma di € 86.083,51 oltre IVA e interessi



legali dalla decisione, per tutti i danni subiti al proprio immobile industriale a causa del violento nubifragio dell'11.12.2008.

Con decreto n. 90/2014 questo Tribunale ha accolto il suddetto ricorso.

Con atto di citazione notificato l'08.04.2014 la Generali Italia S.p.a., già Ina Assitalia, ha proposto opposizione al decreto deducendo: 1)la inidoneità della perizia arbitrale a costituire prova scritta ai sensi dell'art. 632 c.p.c. in quanto essa non avrebbe il valore né di atto di transazione né di arbitrato contrattuale o irrituale bensì di semplice perizia contrattuale; 2)la nullità della perizia arbitrale per omessa convocazione del perito della compagnia di assicurazione; 3)la prescrizione del diritto all'indennizzo; 4)la non indennizzabilità del sinistro; 5)la dolosa violazione da parte di Atlantis degli obblighi contrattuali.

Si è costituita la società Atlantis che ha contestato punto per punto le deduzioni di parte opponente.

La causa è stata istruita con l'assunzione di prova testimoniale e con l'espletamento di c.t.u., oltre che con l'acquisizione della documentazione in atti e all'udienza cartolare del 17.06.2020 è stata assunta in decisione.

Preliminarmente giova ricordare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte "ex adverso", ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio, e non può, quindi, limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto stesso (cfr. *ex plurimis* [Cass. n. 13001/2006](#)).

Per completezza e con riferimento ai primi due motivi dell'opposizione va comunque osservato che il decreto ingiuntivo è stato legittimamente emesso.

Ritiene infatti il giudicante che la perizia posta a base del monitorio abbia natura di lodo arbitrale sia pure irrituale.

In conformità a quanto espressamente previsto dall'art. 7.4 delle condizioni di polizza, i nominati periti/arbitri erano stati incaricati, in ragione del loro mandato, a compiere le seguenti attività: a) indagare su circostanze,



natura, causa e modalità del sinistro; b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate nella forma prevista all'art. 2.4 della Parte Comune, nonché verificare se l'assicurato od il Contraente ha adempiuto a quanto previsto all'art. 7.1 della presente Sezione; c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti dall'art. 7.5; d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio.

La predetta clausola precisa altresì che i risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione di patti contrattuali, impregiudicata, in ogni caso, qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

Orbene, dalla clausola in esame si ricava che il complesso delle attività demandate ai periti, con particolare riferimento all'indagine su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro, nonché al controllo dell'adempimento da parte dell'assicurato degli obblighi previsti nelle condizioni generali di polizza e nelle clausole del contratto – che il collegio era quindi tenuto ad aver presenti nell'espletamento del mandato – implicasse non il semplice accertamento circa l'entità del danno denunciato, ma anche un giudizio sulla sussistenza delle condizioni per la liquidazione di esso (cfr. Cass. n. 28511 dell'08.11.2018: *“Nel caso in cui le parti di un contratto di assicurazione affidino ad un terzo l’incarico di esprimere una valutazione tecnica sull’entità delle conseguenze di un evento, al quale è collegata l’erogazione dell’indennizzo, impegnandosi a considerare tale valutazione come reciprocamente vincolante ed escludendo dai poteri del terzo la soluzione delle questioni attinenti alla validità ed efficacia della garanzia assicurativa, il relativo patto esula sia dall’arbitraggio che dall’arbitrato (rituale od irrituale) ed integra piuttosto una perizia contrattuale, atteso che viene negoziabilmente conferito al terzo, non già il compito di definire le contestazioni insorte o che possono insorgere tra le parti in ordine al rapporto giuridico ma la semplice formulazione di un apprezzamento*



*tecnico che esse si impegnano ad accettare come l'intera espressione della loro determinazione volitiva").*

In ogni caso in via assorbente va osservato che la “perizia contrattuale” costituisce titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo, rientrando la stessa tra gli atti indicati dall'art. 634 c.p.c..

Invero, la prova scritta richiesta dagli artt. 633 ss c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo può essere costituita da qualsiasi documento, eventualmente proveniente da un terzo, ancorché privo di efficacia probatoria assoluta, da cui risulti, comunque, l'esistenza del diritto fatto valere monitoriamente (cfr. Cass. n. 4974 del 18.4.2000). Peraltro, la stessa giurisprudenza di legittimità più volte si è occupata dell'opposizione a decreti ingiuntivi emessi sulla base di una perizia contrattuale, rispetto alla quale mai è stata esclusa la sua riconducibilità tra gli atti scritti idonei a fondare la pretesa monitoria (cfr. Cass., 27 maggio 2008, n. 13762; Cass., 22 maggio 1992, n. 6147).

Infondata è anche l'eccezione di nullità del lodo per omessa convocazione del perito della compagnia, dr. Cianflone.

A pag. 2 del lodo nel titolo rubricato “Introduzione” si legge: “Il Collegio Arbitrale (...) dopo aver ultimato il verbale di incontro nella conferenza personale del 25.1.2013 delibera il presente lodo ex art. 823 c.p.c. a maggioranza dei voti dei suoi componenti (Ing. Pontillo e Ing. Adornato che lo sottoscrivono) con la partecipazione di tutti gli arbitri costituenti il Collegio. Manca, pertanto, la firma del Dott. Carlo Cianflone che non ha voluto sottoscrivere il presente atto”.

La circostanza è stata confermata dall'Ing. Pontillo e dall'Ing. Adornato in sede di esame testimoniale.

Passando all'esame del profilo relativo alla sussistenza del diritto all'indennizzo, va in primo luogo respinta l'eccezione preliminare di prescrizione.

Secondo la difesa dell'opponente nel caso di specie dovrebbe trovare applicazione l'originario termine prescrizionale di un anno per come previsto dall'art 2952 c.c. nella formulazione vigente sino al 28.8.2008, essendosi in presenza di una polizza contratta il 22.02.2007.



In particolare secondo tale prospettazione l'art. 3, co. 2-ter, d.l. n. 134/08, conv. con legge n. 166/08, che ha modificato l'art. 2952 c.c. elevando da uno a due anni il termine di prescrizione dei diritti assicurativi, esplicherebbe i propri effetti solo con riferimento ai contratti stipulati successivamente alla data della sua entrata in vigore (29.08.2008) e non con riguardo a quelli antecedenti, e ciò in forza del generale principio di irretroattività della legge, non derogato nel caso di specie da apposita norma transitoria.

Il rilievo non merita di essere condiviso.

Come correttamente osservato dalla difesa della parte opposta *"...in caso di successione di norme nel tempo, per stabilire quale sia la disciplina applicabile alla concreta fattispecie occorre avere riguardo al momento in cui si è verificato lo specifico fatto generatore della situazione giuridica soggettiva che interessa. Nel nostro caso, il fatto generatore del diritto di Atlantis all'indennizzo assicurativo non si identifica, come è ovvio, con il contratto in sé, bensì con l'evento sinistoso al quale il regolamento contrattuale ricollega la nascita di quel diritto. Poiché il nubifragio che ha provocato l'allagamento dello stabilimento industriale dell'odierna Parte Opposta, con tutti i danni che ne sono conseguiti, si è verificato esattamente l'11.12.2008, vale a dire successivamente alla data di entrata in vigore (29.08.2008) dell'intervento legislativo che ha elevato il termine di prescrizione del diritto all'indennizzo assicurativo da 1 a 2 anni, evidentemente nel caso di specie trova applicazione il termine biennale. Diversamente opinando, come fa Parte Opponente, si avallerebbe un'irragionevole disparità di trattamento tra soggetti assicurati che, ove danneggiati, per ipotesi, dallo stesso identico evento sinistoso, usufruirebbero di un termine di prescrizione più lungo o più breve a seconda del momento di stipula del contratto, con l'ulteriore conseguenza che siffatta situazione sarebbe potenzialmente suscettibile di ripetersi nel tempo per un numero indefinito di casi stante la durata normalmente pluriennale (anche 10, 15 o 20 anni) dei contratti assicurativi"* (cfr. pag. 3 e 4 della memoria di replica di Atlantis).

In tale direzione è orientata la stessa Suprema Corte che, chiamata ad esprimersi sulla pretesa al rimborso del capitale assicurato da parte degli eredi della beneficiaria di due polizze sulla vita contratte dal di lei marito nel



2004, ha così testualmente argomentato sul punto della prescrizione *art. 2952 c.c., comma 2 prevedeva originariamente ed anche al tempo in cui l'assicurazione era stata stipulata, cioè nel 2004, un termine di prescrizione di un anno per i diritti nascenti dal contratto di assicurazione e di due anni per quelli nascenti dal contratto di riassicurazione. (...) L'intervento legislativo del 2008 fu migliorativo della posizione dell'assicurato estendendo il termine di due anni anche ai diritti nascenti dal contratto di assicurazione. Questo era il termine applicabile al momento dell'insorgenza del diritto fatto valere dalla de cuius dei ricorrenti, atteso che la nuova norma era applicabile ai contratti già vigenti e considerato che il dies a quo del termine si individuava nel giorno in cui si verificava il fatto che dava origine al diritto alla prestazione. La morte del C. si verificò il (OMISSIS) e, dunque, nella vigenza del termine prescrizioneale introdotto nel 2008. Tale termine decorse il 13 gennaio 2011"* (Cass. n. 17672 del 25.08.2020).

Chiarito quindi che il termine prescrizioneale applicabile alla fattispecie in esame è quello biennale, esso risulta interrotto dalla tempestiva denuncia del sinistro da parte del legale rappresentante della società assicurata, avvenuta a mezzo raccomandata a/r del 12.12.2008 (esattamente un giorno dopo l'evento sinistoso). A tale denuncia hanno fatto seguito i seguenti atti interruttivi: la missiva datata 16.02.2009, ricevuta da Generali il 20.02.2009, e la missiva datata 10.10.2009, non ritirata dalla Compagnia assicurativa e restituita al mittente per compiuta giacenza maturata a novembre 2009, entrambe a firma del legale della società opposta e contenenti formali diffide nei confronti di Generali per la liquidazione dei danni.

In ogni caso il termine non è decorso tra la data di verificaione del sinistro (11.12.2008) e la data di inizio della procedura arbitrale/peritale.

In senso contrario alla tesi di parte opponente, secondo cui non potrebbe considerarsi momento interruttivo della prescrizione quello della costituzione del collegio peritale, va richiamato il principio costantemente affermato nella giurisprudenza di legittimità, in base al quale *"nell'assicurazione contro i danni, la previsione della perizia contrattuale, rendendo inesigibile il diritto all'indennizzo fino alla conclusione delle operazioni peritali, sospende fino a tale momento la decorrenza del relativo termine di prescrizione ex art. 2952, secondo comma, cod. civ."* e ciò alla



*sola condizione che “il sinistro sia stato denunciato all’assicuratore entro il termine di prescrizione del diritto all’indennizzo, decorrente dal giorno in cui si è verificato, in tal modo potendosi attivare la procedura di accertamento del diritto ed evitandosi che la richiesta di indennizzo sia dilazionata all’infinito” (cfr. ex multis Cass. n. 8973 del 15.5.2020).*

Ciò detto, ad avviso del giudicante gli esiti della prova orale e dell’espletata ctu, in uno alla documentazione versata in atti, consentono di ritenere positivamente accertati il sinistro denunciato dalla società assicurata, i danni lamentati (sia pure con le precisazioni di cui si dirà) e la loro riconducibilità all’evento sinistroso.

Con riferimento alla operatività della copertura assicurativa per il sinistro in controversia e alla indennizzabilità dei danni che da esso sono derivati, si osserva che in base alla clausola di polizza G305 (rubricata eventi speciali) la Società assicuratrice «risponde dei danni diretti e materiali causati alle cose assicurate con le partite “Fabbricati”, “Macchinario–Attrezzatura– Arredamento” e “Merci” da: lett. B – Eventi atmosferici uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d’aria, quando la violenza che caratterizza tali eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati e non».

Ora il nominato ctu, Ing. Fabio Vincenzo Battaglia, attraverso la consultazione della Banca dei Dati Storici del Centro Funzionale Multirischi ARPACAL (dati storici relativi ai valori di pioggia e di temperatura rilevati dalla stazione termopluviomentrica di controllo dell’Arpacal Calabria), ha potuto accertare caratteristiche ed entità dell’evento atmosferico che il giorno 11 dicembre 2008 si è verificato a Santa Cristina d’Aspromonte, ove sorge il capannone industriale di proprietà della società Atlantis ed in cui la stessa esercita la propria attività, consistente nella realizzazione di accessori nautici nel campo tessile (giubbotti salvagente, cappottine parasole, bandierine e simili).

Come risulta dalla Tabella riportata a pag.7 della relazione di ctu, già a partire dalle ore 04:00 del mattino dell’11 dicembre 2008 e ininterrottamente fino alle ore 08:00, sulla zona si sono abbattute piogge molto abbondanti, di intensità via via crescente, avente carattere di rovescio temporalesco (valori di pioggia superiori a 10 mm/h e fino a 30 mm/h): dalle 04:00 alle



05:00 sono stati registrati 16, 2 mm di pioggia; dalle 05:00 alle 06:00 17,6 mm; dalle 07:00 alle 08:00 18,4 mm; dalle 8:00 alle 9:00 20.8 mm.

A partire poi dalle ore 09:00 le precipitazioni, ulteriormente intensificatesi, hanno assunto il carattere di vero e proprio nubifragio.

Il c.t.u. ha infatti rilevato che *“nell’arco dello stesso giorno 11 dicembre 2008 la località in esame è stata interessata da precipitazioni piovose classificate come nubifragi nella letteratura specialistica per la durata di circa 5 ore, precisamente dalle ore 08:00 alle ore 09:00 (quantità di pioggia 32,6 mm) e dalle ore 15:00 alle ore 19:00 (nubifragio con valore massimo di pioggia 39,2 mm dalle ore 17:00 alle ore 18:00); proprio il giorno 11 dicembre 2008 si è avuto il picco massimo della quantità totale di pioggia che ha raggiunto in una sola giornata il valore di 357,40 mm”* (cfr pag. 7–8 della ctu).

Può dunque ritenersi provato che il giorno 11 dicembre 2008 la zona in cui sorge lo stabilimento industriale di Atlantis è stata interessata da un evento atmosferico di particolare intensità, come tale rientrante nelle condizioni di polizza.

Nel corso dell’istruttoria è stato altresì provato che la violenza degli agenti atmosferici (pioggia e vento) è stata tale da scoperchiare buona parte del manto impermeabile del tetto del capannone e di rompere altresì serramenti e vetri degli infissi, cosicché l’acqua piovana è potuta penetrare abbondantemente all’interno dell’immobile, allagando i locali interni (laboratori produttivi, uffici, bagno del personale, magazzino) e danneggiando gravemente le merci, i semilavorati e le materie prime ivi stipate, nonché le attrezzature e i macchinari industriali e mandando in tilt la rete elettrica ed informatica.

In particolare i testi escussi hanno confermato la circostanza che l’11 dicembre del 2008 pioggia e vento hanno sollevato e delto il manto impermeabile a copertura del tetto per buona parte della sua estensione, provocando altresì la rottura dei serramenti e dei vetri delle finestre, e che l’acqua piovana è entrata copiosamente all’interno del capannone proprio attraverso il tetto e le finestre rotte, escludendo che essa arrivasse dal piano di campagna.



Il sig Violi Rocco, all'udienza del 22/01/2016, nel confermare la circostanza di cui al capitolo 7 della memoria istruttoria n. 2 di Parte opposta ("Vero che il nubifragio scoperchiava la gran parte della copertura impermeabile del tetto del capannone dell'Atlantis Srl corrente in Santa Cristina d'Aspromonte (RC) alla Via Nazionale- Zona Industriale provocando lesioni al tetto, nonché la rottura di serramenta e vetri degli infissi del capannone dell'Atlantis Srl?"), precisava altresì: "noi abitiamo a 150 metri di distanza dal capannone e, appena smesso di piovere, ci siamo recati presso lo stesso verificando l'impossibilità di accedere in quanto c'erano 60 cm di acqua. Appena abbiamo aperto le porte l'acqua è uscita fuori e, una volta entrati, poiché entrava acqua dal tetto abbiamo utilizzato dei fogli di espanso impermeabile per creare delle canalette che convogliassero l'acqua verso fuori". Ha inoltre confermato integralmente la circostanza di cui al cap. 12 della suddetta memoria istruttoria, ossia la circostanza che "il capannone veniva invaso da una notevole quantità di acqua piovana infiltratasi dal soffitto, dai vetri rotti delle finestre e dalle serramenta divelte, allagando i laboratori produttivi, il magazzino, gli uffici, il bagno del personale". Nel corso dell'esame testimoniale ha altresì precisato: "Ancora oggi è possibile vedere i segni dell'acqua che scendeva dal tetto" ... "Preciso che a seguito delle precipitazioni è saltato il foglio di catrame che copriva il tetto ... Si sono rotte due finestre". La sig.ra Zagari Maria Carmela, dipendente di Atlantis srl, sempre all'udienza del 22/01/2016, dichiarava tra l'altro che "(...) al mio arrivo c'erano i colleghi che stavano realizzando delle canalette per deviare l'acqua piovana che si infiltrava dal tetto. Preciso di non avere visto lesioni al tetto. Ho visto invece la rottura di serramenti e di vetri degli infissi non ricordo di quanti. Ho anche visto che la merce che noi avevamo preparato per alcune commesse era completamente danneggiata".

Il sig. Lombardo Domenico, altro dipendente della società Atlantis, all'udienza del 18/05/2016, ha confermato essere vero che il nubifragio scoperchiava la gran parte della copertura impermeabile del tetto del capannone dell'Atlantis Srl corrente in Santa Cristina d'Aspromonte (RC) alla Via Nazionale- Zona Industriale provocando lesioni al tetto, nonché la rottura di serramenta e vetri degli infissi del capannone dell'Atlantis Srl



(risposta al cap. 7 memoria n. 2 Atlantis), aggiungendo poi: “In merito alla circostanza di cui al capitolo 7 preciso di poter dire che il nubifragio abbia scoperchiato la gran parte della copertura impermeabile del tetto in quanto ho potuto constatarlo personalmente (salendo sul tetto)”. Giova sottolineare che la testimonianza resa dal sig. Lombardo, con riferimento allo specifico punto dello scoperchiamento del tetto a causa del sollevamento della guaina impermeabile posata sullo stesso, è, all’evidenza, particolarmente significativa e rilevante, in quanto il teste ha potuto verificare la circostanza in prima persona, salendo sul tetto, e nell’immediatezza dell’accadimento. Ha inoltre anch’egli confermato il cap. 12, ossia la circostanza che “il capannone veniva invaso da una notevole quantità di acqua piovana infiltratasi dal soffitto, dai vetri rotti delle finestre e dalle serramenta divelte, allagando i laboratori produttivi, il magazzino, gli uffici, il bagno del personale”. Rispondendo infine a richieste di chiarimenti, tanto ha dichiarato: “Preciso inoltre di aver visto l’acqua cadere da fessure/giunture del prefabbricato, tanto è che io ed altri operai dell’Atlantis abbiamo dovuto costruire le canaline per raccogliere l’acqua” ... “Preciso che all’interno del capannone non sono state individuate tracce di detriti e fango provenienti dal piano di campagna ...”.

Il sig. Marco Violi all’udienza in data 18/05/2016, confermando la circostanza di cui al già sopra trascritto capitolo 7, dichiarava: “Preciso di essere a conoscenza di tale circostanza in quanto mi sono recato nello stabilimento con mio padre e mio fratello. Preciso di non essere salito sul tetto e di non aver potuto vedere lo stato della copertura impermeabile, però ricordo l’acqua che pioveva dal tetto all’interno del capannone”. Ha anch’egli confermato le circostanze di cui ai già sopra trascritti cap. 12 e 13 e, rispondendo al cap. 14 (“Vero che nell’immediatezza dei fatti parte attrice per evitare che l’acqua piovana che copiosamente versava dal tetto danneggiato continuasse ad allagare il capannone e per accelerarne il deflusso verso l’esterno ha provveduto ad installare sul soffitto all’interno dello stabilimento, in prossimità delle lesioni, delle canaline provvisorie in materiale espanso per convogliare l’acqua entrante in recipiente?”), ha precisato: “Sono a conoscenza della circostanza perché ho visto gli operai in mia presenza installare le canaline per raccogliere l’acqua”. Il sig.



Anastasi Rocco, all'udienza in data 06/12/2017 dichiarava tra l'altro che " ...Ricordo che quella mattina ho avuto paura nel tragitto per raggiungere il capannone con la mia auto e che una volta giunto sul posto ho visto vetri rotti, catrame per terra, proveniente dal tetto e lo stesso divelto ... notavo che, in particolare, all'interno del capannone c'era l'acqua alta circa 40 o 50 cm; notavo inoltre che non vi era luce elettrica e che dal tetto si infiltrava abbondante acqua che "scendeva a fiumi" ; ricordo che con il mio collega abbiamo costruito delle canaline per tentare di far scendere dal tetto del fabbricato in maniera più agevole".

L'ing. Pontillo Giovanni Sante, all'udienza in data 15/03/2017 dichiarava che " ... ho verificato a distanza di un paio di giorni dall'evento, che il vento aveva scoperchiato buona parte del tetto, meno della metà, anzi della guaina; preciso che il vento, per azione meccanica, ha sollevato lungo i giunti interposti fra i fogli della guaina bituminosa, lasciando così dei varchi importanti al passaggio delle acque meteoriche, evidentemente l'acqua superata la barriera impermeabilizzante, ha trovato la "strada" per poter attraversare il solaio di copertura lungo i giunti tra una trave e l'altra, in modo particolare lungo il perimetro interno del capannone ... L'acqua è arrivata più o meno ad una altezza di 50 cm ... Le canaline erano teli provvisori piegati in due e sono rimaste per parecchio tempo ... Ricordo che dal soffitto e dalle pareti si era staccata la pittura".

I testi non soltanto hanno concordemente dato atto dello scoperchiamento del manto impermeabilizzante del tetto e della conseguente abbondante entrata dall'alto dell'acqua piovana, ma hanno altresì riferito circostanze che portano ad escludere quanto sostenuto dalla compagnia di assicurazione, ossia che l'acqua che ha invaso lo stabilimento provenisse invece dal piano di campagna circostante.

Ed infatti essi hanno confermato sia che lo stabilimento della Atlantis srl è più rialzato rispetto al livello del manto stradale (cap. 4 della memoria istruttoria di parte opposta), sia che il medesimo stabilimento è circondato dalle grate di raccolta delle acque (cap. 5 della memoria istruttoria di parte opposta). Inoltre hanno escluso la presenza di fango all'interno del capannone, che invece avrebbe dovuto esserci qualora l'acqua, anziché dal tetto, fosse arrivata dal piano di campagna. In particolare il sig. Violi Rocco



ha precisato che “lo stabilimento è rialzato di circa 20 cm” e che “lungo tutto il perimetro dello stabilimento vi è un tubo del diametro di 40 cm destinato alla raccolta delle acque sia del piazzale che dei fluviali” Inoltre ha dichiarato che “All’interno del capannone non vi era fango ma solo calcinaccio”. Il teste Lombardo Domenico, in senso analogo, ha riferito: “si nota visivamente che lo stabilimento è più rialzato rispetto al livello del manto stradale, a mio avviso almeno di 20 cm”; inoltre ha precisato che “all’interno del capannone non sono stati individuati tracce di detriti e fango provenienti dal piano di campagna”. Conformi dichiarazioni sono state rese altresì dal sig. Violi Marco, il quale, rispondendo al capitolo 4, ha anch’egli specificato che “tale rialzamento” – da intendersi la maggiore elevazione dello stabilimento rispetto al piano stradale – “è visibile ad occhio nudo”. Ha quindi integralmente confermato la circostanza di cui al capitolo 5 (presenza di grate per la raccolta delle acque intorno allo stabilimento). Anche l’Ing. Pontillo e l’Ing. Adornato Valeria hanno confermato le suddette circostanze di cui ai capitoli 4 e 5 (l’Ing. Adornato, tra l’altro, precisava di ricordare che lo stabilimento in alcuni tratti è anche circondato da vegetazione). Ed in merito alla presunta presenza di fango, l’Ing. Pontillo ha dichiarato: “Preciso che fin dal mio primo sopralluogo il fango non c’è mai stato”. Infine il teste Anastasi Rocco, sentito a prova del contrario sul capitolo 6 della memoria istruttoria avversaria, ha affermato: “non erano presenti tracce di fango provenienti dal piano di campagna in quanto lo stabilimento è circondato da grade ed il fabbricato è sollevato dal piano strada”.

Le risultanze della prova testimoniale risultano poi confermate dalle indagini peritali.

Il nominato consulente, rispondendo al primo dei quesiti postigli: “accerti cause, circostanze e modalità del sinistro verificatosi in data 11.12.2008”, ha anzitutto testualmente affermato: *“Sulla scorta degli elementi disponibili, della documentazione reperita e delle prove testimoniali esaminate emerge con sufficiente chiarezza che il locale oggetto di causa è stato interessato da copiose infiltrazioni causate dalle precipitazioni verificatesi nel corso dell’evento in data 11.12.2008. Da quanto emerge dalle prove testimoniali, l’ingresso principale dell’acqua è avvenuto dalla copertura a seguito dello scollamento del manto impermeabile. Il contenuto delle risulta plausibile e*



*coerente, sia con quanto osservato dallo scrivente nel corso dei sopralluoghi, sia con le risultanze dei dati storici meteorologici reperiti dallo scrivente, che testimoniano le forti precipitazioni meteoriche avvenute in data 11.12.2008. Si ribadisce infatti la presenza diffusa di ammaloramenti causati da pregresse infiltrazioni nella parte alta delle pareti interne, in prossimità del tetto”.*

L'ing. Battaglia ha in particolare fatto riferimento al verbale di primo sopralluogo redatto e sottoscritto dal perito assicurativo Ing. Ettore Napoli, il quale pure, all'esito delle proprie verifiche presso il capannone di Atlantis, aveva attestato che la causa dei danni era da rinvenirsi nelle infiltrazioni di acque meteoriche attraverso il tetto. Al riguardo si legge nella c.t.u.: *“Appare di fondamentale importanza il contenuto del rapporto di primo sopralluogo in data 18.02.2019 presso il capannone della ditta assicurata Atlantis Srl ubicato in via nazionale zona industriale di Santa Cristina d'Aspromonte (RC), a firma dell'ing. Ettore Napoli, che alla voce “Cause presunte del sinistro” , riporta tra l'altro quanto segue: “Abbondanti precipitazioni – Un notevole ed ingente flusso d'acqua si è infiltrato dal tetto, generando un vero e proprio allagamento all'interno de l capannone. I segni impressi dall'acqua sono visibili lungo le pareti per un'altezza di circa 40 – 50 c m dal battiscopa. Si sono danneggiati materiali e merci ...”. Nello stesso documento, la voce “Misure messe in atto dall'assicurato a salvataggio degli enti ...” indica che “Si è provveduto ad installare una canalina provvisoria raccolta acque piovane infiltratesi dal tetto”.*

Il ctu così conclude la propria risposta al primo quesito: *“Sulla scorta di quanto sopra, risulta evidente che le cause dei danni sono addebitabili alle copiose infiltrazioni che dal tetto di copertura si sono riversate all'interno dei locali produttivi e magazzini. Per completezza lo scrivente ha ritenuto utile effettuare un rilievo topografico dei luoghi al fine di verificare le quote del pavimento del locale rispetto al piazzale esterno; l'oggetto del rilievo ha inoltre interessato la rete di smaltimento delle acque meteoriche che si sviluppa lungo il perimetro esterno del fabbricato. Dalle risultanze del rilievo topografico allegato, si desume che la quota del pavimento interno risulta sopraelevata rispetto a quella del piazzale esterno; quest'ultimo, nella sua maggiore consistenza, è costituito da terreno vegetale con conseguente*



*capacità assorbente. Tale operazione conferma e rende plausibili i contenuti delle testimonianze nonché degli accertamenti espletati dall'ing. Ettore Napoli, secondo cui l'acqua è pervenuta dal tetto".*

Rimane dunque smentita la tesi dell'opponente secondo cui la maggior parte dell'acqua che ha invaso il capannone provenisse dal piano di campagna, assieme a fango e detriti, e che fosse quindi penetrata attraverso le battute inferiori delle porte di accesso, con la conseguenza che il danno subito da Atlantis non rientrerebbe sotto la copertura assicurativa considerato che la clausola contrattuale G305 limita la risarcibilità ai soli *"danni causati direttamente da precipitazioni atmosferiche attraverso lesioni provocate al tetto, alle pareti ed ai serramenti dalla violenza degli agenti atmosferici"*.

L'opponente ha poi eccepito la dolosa violazione da parte di Atlantis dei propri obblighi in caso di sinistro.

Ora, l'art. 7.1 delle Condizioni Generali di Assicurazione prevede che in caso di sinistro l'Assicurato debba: a) fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile; b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile; c) fare, nei cinque giorni successivi, denuncia scritta da trasmettere alla Società, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno; d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere ragionevolmente richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche".

Riguardo alla prima clausola (punto a.), è stato dimostrato che la mattina stessa dell'11.12.2008, giorno del sinistro, la società assicurata provvedeva



a far installare una canalina provvisoria di raccolta delle acque piovane, le quali copiosamente si riversavano attraverso il tetto all'interno dello stabilimento. Già nel rapporto di primo sopralluogo redatto dal perito assicurativo Ing. Ettore Napoli era dato atto dell'installazione della suddetta canalina. Infatti, all'interno di tale documento, sotto la voce "Misure messe in atto dall'assicurato a salvataggio degli enti e per la custodia e conservazione di quelli illesi", si legge: "Si è provveduto ad installare una canalina provvisoria raccolta acque piovane infiltratesi dal tetto".

La circostanza è stata confermata anche dai testi di parte opposta.

Con riferimento ai punti b. c. ed e., la società assicurata ha provveduto tempestivamente a comunicare il sinistro all'Agenzia Generali di Reggio Calabria con raccomandata a/r del 12.11.2008, anticipata via fax, specificando la tipologia del danno e contestualmente predisponendo un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate. E' seguita la diffida del 10.10.2009 a firma del legale di parte opposta con allegato l'elenco della merce danneggiata dal nubifragio dell'11.12.2008.

Secondo Generali la società assicurata avrebbe violato l'obbligo di cui alla lett. d) del citato art. 7.1 in quanto non avrebbe "*conservato i residui del sinistro, sebbene nulla di deperibile fosse andato rovinato e, addirittura, avendo proceduto a ricoverarli in luogo diverso da quello di produzione, per cui nulla ostava alla conservazione in modo, ove possibile, di limitare le conseguenze del danno recuperando quanto non definitivamente danneggiato*".

Dall'istruttoria espletata è invero emerso che tutta la merce che si trovava nello stabilimento industriale al momento del sinistro (tanto i prodotti finiti e/o semilavorati, quali giubbini salvagente, bandiere e cappottine parasole, quanto le materie prime, come tessuti, nastri, fibbie, cinturini, imbottiture) si è danneggiata irrimediabilmente e nell'immediato, sicché niente era suscettibile di essere recuperato, in quanto l'acqua piovana, riversatasi abbondantemente dal tetto scoperchiato dal nubifragio era frammista a calcinacci staccatisi dal soffitto, oltre che a sporcizia e detriti vari inevitabilmente accumulatisi nel tempo sulla copertura della struttura. Le merci si sono quindi rovinate, oltre che per effetto del bagnamento



prolungato che ne ha stinto ed interscambiato i colori, anche perché si sono impregnate e impiastricciate in maniera irreversibile di tali residui di sporco, di intonaco, pittura e detriti, non più commercializzabili.

Tali fatti, oggetto del capitolo di prova n. 18 di cui alla memoria istruttoria n. 2 di parte opposta (“Vero che nell’occasione dell’allagamento, l’acqua piovana mischiandosi a detriti, calcinacci che si staccavano dall’alto del soffitto e sporczia ha rovinato le scorte di merce del magazzino, i prodotti finiti, quali giubbini, bandiere, cappottini parasole, i giubbini semilavorati, le materie prime quali tessuti, cinturini, imbottiture in materiale espanso, nastri, fischietti, fibbie, ecc., sia perché la sporczia ed i calcinacci si sono impregnati ed impigliati permanentemente sui suddetti, sia perché si sono interscambiati i colori delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti con l’accavallamento dovuto al prolungamento della presenza di acqua?”) sono stati integralmente confermati da tutti i testi escussi sul suddetto capitolo di prova (sigg.ri Violi Rocco, Zagari Maria Carmela, Lombardo Domenico, Violi Marco, Anastasi Rocco e dell’Ing. Pontillo, il quale ultimo, intervenuto sui luoghi di causa a distanza di soli 2 giorni dal sinistro, ha anche aggiunto: “In merito alla circostanza di cui al cap. 18, ho potuto verificare cumuli di merce danneggiata accatastata agli angoli del capannone. Si trattava del tipo di merce descritta nel capitolo che mi viene letto. Ricordo che dal soffitto e dalle pareti si era staccata la pittura”).

La società opposta ha conservato, e per diversi mesi successivamente alla verifica del sinistro, tutto il materiale danneggiato. Tale materiale però non poteva restare a lungo all’interno del capannone industriale per le ragioni ben esplicitate dalla difesa dell’opposta: anzitutto per ragioni di igiene e di tutela del personale, perché gran parte delle merci e materie prime, impregnatesi d’acqua e della sporczia che accumulatasi sul tetto era stata trascinata con sé dall’acqua piovana, emanavano esalazioni maleodoranti; e poi per ragioni di operatività aziendale, in quanto la società, dovendo riprendere l’attività produttiva, aveva bisogno di sgomberare i locali dai cumuli di materiali danneggiati e procedere ad una bonifica. Pertanto, poiché la Compagnia assicurativa, pur tempestivamente notiziata del sinistro, tardava a effettuare gli accertamenti necessari – tanto è vero che il primo sopralluogo fu eseguito dal perito assicurativo Ing. Ettore Napoli a



distanza di ben due mesi dal rovinoso nubifragio – la società Atlantis provvedeva a trasferire la merce danneggiata presso altro deposito aziendale sito in località Currao, sempre a Santa Cristina d'Aspromonte, ove era stato invitato per l'ispezione l'ing. Napoli il quale ha sua sponte soprasseduto, e lì sono rimasti per lungo tempo, fino all'inevitabile smaltimento.

Sul punto il teste Sig. Violi Rocco ha dichiarato: “Confermo le circostanze di cui ai capitoli 25 e 26” [ossia ha confermato essere vero che “parte attrice ha conservato per i mesi successivi al verificarsi del sinistro tutto il materiale danneggiato” (cap. 25) e che “ritardando ad intervenire sul posto la convenuta benché più volte sollecitata, i materiali danneggiati dopo essere rimasti all'interno della struttura per parecchio tempo, per motivi di sicurezza ed igiene a tutela del personale lavorante (per il rischio di esalazioni e/o contaminazioni e/o muffe) e di operatività aziendale sono stati trasferiti in deposito aziendale presso località Currao” (cap. 26)], con la precisazione che “il materiale danneggiato è stato inizialmente visionato dall'ingegnere Napoli il quale fece una proposta di 15.000,00 euro che venne da mio figlio rifiutata. (...) I periti dell'Assicurazione, l'ingegnere Napoli, si è rifiutato di visionare il materiale nel luogo che era stato trasferito. Il materiale è stato poi distrutto”. In merito al sopralluogo effettuato dall'Ing. Napoli presso lo stabilimento di Atlantis, il medesimo sig. Violi Rocco tanto ha riferito: “Dopo 2 mesi dal sinistro è venuta una sola volta l'ingegnere Napoli”; “Confermo le circostanze di cui ai capi 30, 31 e 32” [Quindi, tra le altre cose, ha confermato che “l'Ing. Napoli in sede di sopralluogo fotografò i luoghi, le attrezzature e le merci danneggiate”(cfr. cap. 32), ovviamente quelle che si trovavano presso la fabbrica, non essendo state ancora portate insieme alle altre presso il deposito di Contrada Currao]; “E' vera la circostanza di cui al cap. 33. Preciso che l'ingegnere Napoli non salì sul tetto”; “E' vera la circostanza di cui al cap. 34. L'ingegnere Napoli non ha proceduto a visionare il materiale trasferito. Preciso che lo stesso ha visionato solo il materiale visionato all'interno del capannone e cioè muri, scaffalature”.

Il teste Lombardo Domenico: “Confermo la circostanza di cui al capitolo 25”; “Confermo la circostanza di cui al capitolo 26. Preciso che tutti i materiali sono stati trasferiti presso la località Currao. Non posso dire



esattamente se la motivazione sia da imputare ad un ritardo della Generali Spa. Tuttavia ricordo di aver sentito il Sig. Antonio Violi (titolare della Atlantis srl) lamentare a qualcuno al telefono il mancato pronto intervento presso lo stabilimento". Con riferimento al sopralluogo dell'Ing. Napoli: "in merito alla circostanza di cui al capitolo 32 posso dire che il signore che si è presentato a fare il sopralluoghi ha scattato varie fotografie, non ricordo esattamente se le fotografie avessero ad oggetto attrezzature e le merci"; "Confermo la circostanza di cui al capitolo 33. Preciso inoltre di ricordare che il signore si era rifiutato di salire sul tetto"; "Confermo la circostanza di cui al capitolo 34" (vale a dire, ha confermato che "all'Ing. Napoli in sede di sopralluogo fu indicato, per prenderne visione, ove era ricoverata tutta la merce danneggiata, spiegando che la società attorea per bonificare l'azienda e proseguire l'attività produttiva, aveva accantonato le merci danneggiate in un deposito ubicato in Santa Cristina d'Aspromonte alla località Currao" – cfr. cap. 34).

Il teste Violi Marco: "Confermo la circostanza di cui al capitolo 25" (quindi ha confermato che "parte attrice ha conservato per i mesi successivi al verificarsi del sinistro tutto il materiale danneggiato"); e che "ritardando ad intervenire sul posto la convenuta benché più volte sollecitata, i materiali danneggiati dopo essere rimasti all'interno della struttura per parecchio tempo, per motivi di sicurezza ed igiene a tutela del personale lavorante (per il rischio di esalazioni e/o contaminazioni e/o muffe) e di operatività aziendale sono stati trasferiti in deposito aziendale presso località Currao" (cap. 26)], "Confermo la circostanza di cui al capitolo 26", ossia ha confermato che "ritardando ad intervenire sul posto la convenuta benché più volte sollecitata, i materiali danneggiati dopo essere rimasti all'interno della struttura per parecchio tempo, per motivi di sicurezza ed igiene a tutela del personale lavorante (per il rischio di esalazioni e/o contaminazioni e/o muffe) e di operatività aziendale sono stati trasferiti in deposito aziendale presso località Currao". A tale riguardo ha voluto precisare che "il trasferimento in questione è avvenuto circa verso la fine di gennaio. Preciso inoltre di ricordare che, prima del trasferimento della merce, mio fratello < n.d.r.: il sig. Violi Antonio, legale rappresentante di Atlantis> telefonava spesso in mia presenza l'assicurazione al fine di sollecitare di intervenire



sullo stabilimento, ma ogni tentativo è stato vano. Motivo per il quale la merce è stata trasferita in località Currao. So inoltre che l'assicurazione ha effettuato un sopralluogo soltanto nel mese di febbraio verso la fine dopo il trasferimento della merce”.

Il sig. Violi Marco ha così riferito in ordine al sopralluogo dell'Ing. Napoli:  
– “In merito alla circostanza di cui al capitolo 30” – ossia “Vero che la convenuta mandava un proprio perito, ossia l'Ing. Ettore Napoli sui luoghi di causa dopo oltre due mesi e precisamente in data 18.2.2009?” – “posso dire che mio fratello mi ha riferito che un perito dell'assicurazione si è recato nello stabilimento alla fine di febbraio ma non so dire chi fosse il perito”; – “Confermo la circostanza di cui al capitolo 33” – vale a dire che l'Ing. Napoli in sede di sopralluogo fu invitato a salire sul tetto dello stabilimento – “precisando che ciò mi è stato riferito da mio fratello e preciso inoltre che mio fratello mi ha riferito che l'ing. Napoli si è rifiutato di salire sul tetto”; – “Confermo la circostanza di cui al capitolo 34” – cioè: che all'Ing. Napoli in sede di sopralluogo fu indicato, per prenderne visione, ove era ricoverata tutta la merce danneggiata, spiegando che la società attorea per bonificare l'azienda e proseguire l'attività produttiva, aveva accantonato le merci danneggiate in un deposito ubicato in Santa Cristina d'Aspromonte alla località Currao” – “perché mi è stata riferita da mio fratello”.

Quanto all'ulteriore eccezione di esagerazione dolosa del danno, essa è rimasta sfornita di prova.

In ordine al *quantum debeatur* va richiamato l'art. 7.4 delle condizioni di polizza che prevede che i risultati delle operazioni di cui alle lettere c) (verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti dall'art. 7.5); e d) (procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione di patti contrattuali, impregiudicata, in ogni caso, qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

Esclusa, per quanto fin qui detto, sia la non indennizzabilità del sinistro che la violazione dei patti contrattuali così come anche il dolo



dell'assicurata, la perizia arbitrale, di cui è stata affermata la validità, è vincolante per le parti in ordine al quantum attribuito, senza che possa in questa sede riconoscersi una maggior somma atteso che la parte opposta in sede di costituzione si è limitata a chiedere la conferma del D.I opposto (cfr. conclusioni di cui a pag. 22 e 23 della comparsa di costituzione ove è stata chiesta la conferma del D.I. ed in via subordinata l'affermazione della tenutezza della compagnia di assicurazione al pagamento della somma accertata con lodo arbitrale o perizia contrattuale o della diversa somma da accertarsi a mezzo c.t.u.).

Per completezza va comunque osservato in ordine al chiesto danno da fermo della produzione che difetta la prova di un simile danno. La società opposta avrebbe infatti dovuto dimostrare i minori ricavi conseguenti alla sospensione della produzione ovvero gli eventuali maggiori costi sostenuti per far fronte a detta sospensione.

Alla mancata prova del danno non può sopperire la valutazione equitativa, perché l'esercizio del potere discrezionale conferito al giudice dagli articoli 1226 e 2056 c.c. presuppone che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili ma risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, sicché resta fermo l'onere della parte di dimostrare l'an debeatur del risarcimento.

Per tutte le considerazioni svolte l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Anche le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico di parte opponente.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in persona del giudice unico dott. Tiziana Drago, definitivamente pronunciando, così provvede:

- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 90/14 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria, dichiarandolo esecutivo;
- condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite che liquida in €11.405,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%,



cpa ed iva , da distrarsi in favore dell'avv. Raffaella Mendicino che ne ha fatto richiesta;

-pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di parte opponente.

Reggio Calabria, 7 febbraio 2021

Il Giudice

*dr.ssa Tiziana Drago*

